

□ **Mozione n. 55**

presentata in data 10 settembre 2010

a iniziativa del Consigliere Binci

“Nomina dell’Ombudsman regionale”

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso:

che nell’esercizio dei poteri surrogatori di cui all’articolo 6, comma 4, della l.r. 34/1996 il Presidente dell’Assemblea legislativa il 30 luglio scorso ha ritenuto di poter nominare il prof. Italo Tanoni in qualità di Autorità di garanzia;

che nella riunione del 15 luglio 2010 l’Assemblea legislativa regionale non aveva messo in votazione la nomina in quanto il Presidente aveva chiesto un rinvio;

che già in tale occasione alcuni Consiglieri avevano paventato che la potestà dell’Assemblea potesse essere surrogata al di là dell’effettiva necessità;

che la stessa disposizione invocata in sede di nomina prescrive espressamente che la decisione del Presidente, in tali casi, debba essere comunicata all’Assemblea e che tale adempimento debba avvenire “nella prima seduta”;

che essendo stata effettuata una seduta il 30 luglio 2010 il Presidente non ha adempiuto alla prescritta comunicazione;

che l’elezione dell’Ombudsman è disciplinata in maniera specifica dall’articolo 3 della l.r. 23/2008 per cui sotto questo profilo non doveva operare il richiamo alla l.r. 34/1996;

che lo stesso Statuto prevede che il difensore civico deve essere “eletto”, come è evidente per il fatto che si tratta di una autorità indipendente chiamata a svolgere funzioni di garanzia e non gestionali;

che non c’era alcuna urgenza di procedere alla nomina e si poteva ancora effettuare l’elezione in quanto la stessa l.r. 23/2008 prevede che l’Ombudsman rimane in carica fino all’elezione del successore per un periodo fino a sei mesi;

che la prima Commissione assembleare nella seduta del 16 settembre 2009 aveva predeterminato i requisiti professionali per le nomine e designazioni da effettuarsi nel corso dell’anno 2010;

che non sembra che tali requisiti siano stati tenuti in considerazione né che sia stata effettuata una qualche valutazione oggettiva, visto che il curriculum della persona nominata, che è di pubblico dominio, non evidenzia né una preparazione giuridica, né una particolare indipendenza dal sistema politico e visto che il difensore civico uscente aveva assunto, in rappresentanza della Regione Marche, prestigiosi riconoscimenti e importanti incarichi anche di rilievo anche internazionale che ora verranno meno;

che, a quanto risulta, il titolare uscente dell’incarico ha presentato ricorso in sede giurisdizionale avverso il provvedimento Presidenziale di nomina, nell’ambito del quale è previsto a breve scadenza un giudizio sulla fase cautelare;

che pertanto la nomina è stata effettuata in termini e secondo modalità oggettivamente lesive delle attribuzioni del Consiglio sotto il profilo politico e oggettivamente discutibili sotto il profilo della opportunità e della correttezza istituzionale quando non anche della legittimità;

IMPEGNA

il Presidente dell’Assemblea legislativa:

- 1) a ritirare la nomina dell’Ombudsman regionale effettuata il 30 luglio 2010, in quanto non ancora scaduti i termini per l’elezione da parte dell’Assemblea ai sensi della l.r. 23/2008;
- 2) a inserire l’elezione dell’Ombudsman regionale nel prossimo Consiglio regionale del 21 settembre 2010.